

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Modifica del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 8a **Accordi bilaterali**

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983³ sul trasferimento dei condannati.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF **2001** 4213

² RS **351.1**

³ RS **0.343**

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 17 ottobre 2002⁴, la presente legge entra in vigore il 1° novembre 2002.

10 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002 (Cancelleria federale), FF **2002** 3974.